

# 7

## Attività giornalistica e mezzi di informazione

### 7.1. Profili generali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali ha confermato il principio in base al quale chi esercita l'attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero (inclusa l'espressione artistica e letteraria, come ora precisato dall'art. 136 del Codice) può trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante. A fronte di queste esenzioni e deroghe si pone, tuttavia, l'obbligo di rispettare alcune condizioni: i limiti al diritto di cronaca già individuati in passato da una consolidata giurisprudenza; il requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice); i principi previsti dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, all. A1 al Codice).

A distanza di sei anni dall'entrata in vigore del codice deontologico è stato costituito un gruppo di lavoro tra l'Autorità e l'Ordine nazionale dei giornalisti che si è occupato di analizzarne i principali profili applicativi. Per rispondere ai quesiti posti in quella sede, il 6 maggio 2004 il Garante ha approvato un documento (*"Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti"*) con il quale sono state fornite ulteriori precisazioni in merito al corretto utilizzo dei dati personali da parte dei giornalisti, specie in riferimento ad aspetti di particolare problematicità, quali la diffusione di fotografie, la pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte in vicende giudiziarie, la diffusione di dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, i margini di accessibilità da parte dei giornalisti alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.

### 7.2. Tutela dei minori

La particolare tutela accordata ai minori dal Codice è stata richiamata dal Garante con interventi incisivi anche nel corso del 2004.

Si tratta di un settore in cui la vigente normativa in materia di tutela dei dati individua più chiaramente le coordinate entro cui il giornalista (o un soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'art. 136 del Codice) è tenuto ad operare.

Il codice deontologico e la Carta di Treviso (da questo richiamata) stabiliscono con nettezza che il diritto del minore (anche quando si trovi coinvolto in fatti di cronaca che non costituiscono reato) alla riservatezza prevale sul diritto di critica e di cronaca. Il Codice ha rafforzato tali garanzie estendendo il divieto di pubblicare con qualsiasi mezzo notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore (già affermato con l'art. 13, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) anche nel caso in cui esso sia coinvolto a qualunque titolo in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale (art. 50).

Il Garante ha adottato in proposito specifici provvedimenti di divieto della diffusione di dati idonei a rendere il minore, anche solo indirettamente, identificabile

(si pensi al caso, ad esempio, della pubblicazione di informazioni idonee ad identificare i genitori o afferenti al contesto ambientale e sociale in cui vive). Il divieto di diffusione del resto è posto, in caso di abusi sessuali subiti dal minore, anche da altre norme dell'ordinamento (*Provv.* 12 marzo 2004 e 6 aprile 2004).

Può inoltre rivelarsi necessaria l'adozione di cautele anche nella divulgazione dei dati identificativi di soggetti che risultano indagati per reati di siffatta natura pur quando non operino in tal senso specifiche limitazioni di legge (*Newsletter* 8-11 novembre 2004).

Come è stato chiarito nel documento del 6 maggio 2004, i limiti posti alla diffusione dei dati e delle immagini riguardanti i minori non sono assoluti; essa, infatti, può avvenire in casi particolari in cui un servizio giornalistico ritrae il minore in momenti di svago e di gioco o dà comunque positivo risalto a sue qualità e/o al contesto familiare in cui va formandosi, sempre che i dati siano stati raccolti nel rispetto del principio di correttezza. In linea con i principi generali della normativa in materia di tutela dei dati, il giornalista dovrà tuttavia valutare, anche in queste specifiche ipotesi, l'eventuale opposizione al trattamento manifestata dal minore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

### 7.3. *Cronache giudiziarie*

Come è noto, i dati giudiziari possono formare oggetto di trattamento per finalità di giornalismo (art. 137, comma 1, lett. *b*) del Codice), anche se nei limiti indicati dall'art. 12 del codice deontologico il quale, a sua volta, rinvia al principio di essenzialità dell'informazione. Tale disposizione va letta alla luce del Codice che estende ora la nozione di dati giudiziari, includendovi anche i dati idonei a rivelare la qualità di imputato e di indagato (art. 4, comma 1, lett. *e*), del Codice.

Continuano ad essere numerosi i reclami e le segnalazioni in relazione al trattamento di tali informazioni da parte degli organi di informazione. In questo ambito, indicazioni utili sono state fornite dal citato documento del 6 maggio 2004 che ha fornito chiarimenti sulle condizioni di liceità della diffusione di dati identificativi di persone arrestate o indagate, di foto segnaletiche e di altre immagini che documentano operazioni di arresto o altre attività processuali (ad es., la traduzione degli imputati), anche alla luce di norme diverse da quelle contenute nella normativa sulla protezione dei dati. Entro questi limiti è affidata alla responsabilità del giornalista la valutazione, caso per caso, dell'essenzialità della notizia (contenente il dato personale) in relazione all'interesse pubblico, ferma restando la completezza della medesima con riferimento alla corretta indicazione della fase del procedimento giudiziario di cui si dà notizia.

Non di rado i profili sollevati dai segnalanti in questo settore attengono alle modalità con cui vengono riportate le notizie, evidenziando possibili lesioni dell'onore e della reputazione dell'interessato piuttosto che problematiche attinenti alla protezione dei dati personali. Merita di essere segnalato a tal proposito il caso sottoposto all'attenzione del Garante (e in corso di accertamento) relativo alla diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche che consentivano l'accostamento del nome dell'interessato a quello dei componenti di un'organizzazione criminale. L'Autorità, ravvisata la liceità della raccolta dei dati dell'interessato in quanto desunti da atti conoscibili (ordinanza regolarmente depositata), ha ricordato nelle more che, fermo restando il diritto di chiedere la pubblicazione di una rettifica nei casi previsti dalla legge, la valutazione del carattere diffamatorio della notizia e dell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni rimane di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

#### 7.4. *Dati idonei a rivelare lo stato di salute*

Anche quest'anno l'Autorità ha richiamato i mezzi di informazione al rispetto della dignità e della libertà di autodeterminazione delle persone malate. In particolare, nel comunicato del 3 febbraio 2004 è stato stigmatizzato l'accanimento dei giornali sulla vicenda della donna che aveva espresso un rifiuto all'operazione di amputazione della gamba, ritenuta dai medici necessaria per salvarle la vita.

I medesimi principi sono alla base di un recente provvedimento con cui il Garante – al fine di prevenire il rischio di un possibile pregiudizio per l'interessato e in attesa di procedere ad ulteriori approfondimenti sul caso (art. 154, comma 1, lett. *d*), del Codice) – ha disposto il blocco temporaneo dell'ulteriore diffusione televisiva di immagini particolarmente invasive relative ad un uomo indigente, senza dimora, la cui identità sembrava corrispondere a quella di uno straniero assente da diversi anni dal proprio paese e di cui alcuni familiari avevano di recente intrapreso nuove ricerche (*Prov. 8 novembre 2004*).

#### 7.5. *Libertà di informazione e personaggi pubblici*

Come più volte ricordato in passato, esistono alcuni margini più ampi per la diffusione di dati personali relativi a persone che godono di particolare notorietà (eventualmente anche in ambito locale), in ragione del ruolo o della funzione ricoperti. Questo diverso approccio opera solo quando l'informazione si riferisce al ruolo e alla vita pubblica di tali personaggi e non vengano diffuse informazioni relative a terzi. Tali principi, consolidatisi negli anni di applicazione del codice deontologico (artt. 10 e 11), sono stati ripresi nel documento del 6 maggio 2004, anche alla luce di quanto precisato dal Consiglio d'Europa (Dichiarazione del 12 febbraio 2004).

Questa "giurisprudenza" del Garante va ora misurata sulla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (von Hannover/Germania del 24 giugno 2004, citata nel par. 6.4) che si è pronunciata sulla controversa pubblicazione di una foto della principessa di Monaco ritratta in un momento della sua vita privata. La pronuncia conferma per un verso alcuni principi già espressi nella normativa italiana e ribaditi dal Garante in varie occasioni in merito ai presupposti di liceità per la raccolta (correttezza e trasparenza) e la diffusione delle fotografie nell'ambito di servizi giornalistici (tutela della dignità della persona; pertinenza e non eccedenza di eventuali dettagli fotografici). La decisione della Corte introduce però un'inedita distinzione tra trattamenti concernenti personaggi politici nell'esercizio delle loro funzioni e individui che, pur essendo figure pubbliche, non esercitano tali funzioni, invitando gli organi di informazione ad una maggiore cautela con riferimento alla diffusione di immagini e altri particolari che riguardano la vita privata di questi ultimi.

#### 7.6. *Esercizio dei diritti e diritto all'oblio*

I diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività giornalistica: al riguardo il Garante ha accolto due ricorsi presentati *ex art.* 145 del Codice in relazione a istanze di opposizione per motivi legittimi al trattamento rimaste insoddisfatte. La prima concerne la pubblicazione, da parte di un giornale locale, di dati idonei a rendere indirettamente identificabile una minore, vittima di reati sessuali

(*Provv.* 6 aprile 2004 sopra citato con cui, alla luce della speciale tutela accordata ai minori, è stato disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati). La seconda riguarda la ripetuta rievocazione, da parte di giornali a diffusione locale, di un episodio di grave aggressione subita in passato da una donna, ponendolo in connessione ad altri simili e più recenti fatti di cronaca. Il Garante, reputata fondata l'istanza dell'interessata, ha ritenuto ingiustificata la pubblicazione dei dati che la riguardavano (dati identificativi, residenza, particolari relativi allo stato di salute, fotografie) in ragione della loro eccedenza nonché dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'episodio che aveva portato l'interessata all'attenzione della cronaca. L'Autorità ha così disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati della ricorrente e la cancellazione dei medesimi dalle pagine *web* delle relative testate giornalistiche (*Provv.* 15 aprile 2004).

Quest'ultima decisione ha riproposto la delicata tematica del cosiddetto "diritto all'oblio" su cui pure diversi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti al Garante hanno sollecitato un'ulteriore riflessione: in questo quadro giova ricordare le indicazioni contenute nel più volte citato documento del 6 maggio volte a sollecitare, da parte del giornalista, un'attenta ponderazione dell'essenzialità dell'informazione e del (rinnovato) interesse pubblico con riferimento a cronache di casi giudiziari risalenti nel tempo, con riguardo a persone condannate o assolte e, a maggior ragione, a soggetti estranei al processo rievocato (in questo senso possono segnalarsi alcuni accertamenti avviati dal Garante con riferimento a casi riproposti a distanza di tempo da una trasmissione televisiva).

Questo tema non può essere disgiunto dall'analisi dell'incidenza sul punto delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel caso di diffusione di informazioni tramite la rete Internet e conseguente utilizzo di motori di ricerca. Il nodo è venuto al pettine a proposito del ricorso proposto nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato cui si è già fatto cenno (v. par. 2.11).